

## AGEVOLAZIONI

### ***Beni strumentali: non scatta il recapture per impiego in manutenzioni temporanee all'estero***

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risposta all'interpello 259 di ieri](#), 19 aprile, l'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare **il tema del recupero (c.d. *recapture*) del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** ex L. 160/2019 **nell'ipotesi di utilizzo temporaneo dei beni all'estero**.

Il caso affrontato è quello di un'impresa che produce macchinari destinati, per loro funzione, ad essere impiegati nell'ambito di un **servizio di manutenzione** di tubazioni o nuove pose **prevalentemente su impianti (pipeline)** ubicati al di fuori del territorio nazionale.

Il dubbio palesato dall'istante riguarda **la configurabilità di una "delocalizzazione"**, fattispecie da considerarsi, ai sensi di quanto precisato dalla [circolare AdE 8/E/2019](#), **equivalente alla "destinazione a strutture produttive situate all'estero"** che implicherebbe, se verificatasi entro il periodo di osservazione, **l'applicazione del meccanismo di *recapture***.

**Il c.d. meccanismo di *recapture* è stato introdotto** dall'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) **in relazione all'iperammortamento dei beni materiali dell'Allegato A** annesso alla Legge di Bilancio 2017 per investimenti effettuati **dal 14.07.2018** (data di entrata in vigore del decreto) ed è tuttora contenuto, con alcune differenze, nelle discipline del credito d'imposta investimenti in beni strumentali all'[articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#) e all'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#).

**La ratio legis** è quella di garantire il rispetto del requisito di territorialità impedendo che un bene non contribuisca effettivamente al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa beneficiaria dell'agevolaione **localizzata in Italia**.

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con riferimento sia a beni ordinari, sia a beni 4.0, prevede il recupero dell'agevolazione, oltre che nell'ipotesi di

cessione a titolo oneroso, nel caso di **“destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto”** se effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari o **avvenuta interconnessione per beni 4.0.**

In tema di **“delocalizzazione”** del bene sono tuttora applicabili i seguenti **casi di deroga alla regola generale di applicazione del *recapture***, nei quali non si configurano ipotesi di recupero dell'agevolazione:

- **la destinazione per natura del bene all'utilizzo in più sedi produttive** e, pertanto, al **temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato**, ai sensi [dell'articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità);
- **il temporaneo utilizzo del bene fuori dal territorio nazionale con mantenimento del nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia**, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [risposta all'interpello n. 14 del 24.01.2020](#) in caso di beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.

Nel caso in esame di impiego dei beni agevolati per lo svolgimento di attività di manutenzione **prevalentemente all'estero, l'Agenzia delle entrate non ha ravvisato la sussistenza di una struttura produttiva ubicata fuori dal territorio dello Stato.**

Dunque **lo svolgimento di interventi di manutenzione** sulle *pipeline* a carattere temporaneo, anche se prevalentemente effettuato all'estero, **non configura un'ipotesi di “delocalizzazione” ai fini del *recapture***, purché:

- **i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;**
- **i beni mantengano un nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia.**

Si rammenta che, **in caso di *recapture*, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo e **il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **le principali caratteristiche del meccanismo di *recapture*** nella previgente disciplina del credito d'imposta ex L. 160/2019 e nell'innovata normativa ex L. 178/2020:

**Beni soggetti a *recapture***

**Credito d'imposta beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020**

- Beni ordinari
- Beni materiali 4.0 Allegato A

**Ipotesi di *recapture***

- Beni immateriali 4.0 Allegato B
- cessione a titolo oneroso del bene
- delocalizzazione del bene all'estero

**Periodo di osservazione**

Entro il 31.12 del secondo anno successivo:

- a quello di entrata in funzione del bene ordinario
- a quello di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato A e B)

**Modalità di recupero**

Restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi

**Casi di disapplicazione *recapture***

- investimenti sostitutivi per beni materiali 4.0 Allegato A
- delocalizzazione temporanea all'estero